



Guardia di Finanza CENTRO DI AVIAZIONE

- Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti -

ATTO AUTORIZZATIVO NR. 12 IN DATA 22.01.2019

OGGETTO: Determinazione di annullamento in sede di autotutela del procedimento di gara eseguito sul MEPA di cui alla Richiesta di Offerta n. **2153511** - CIG: 77055282DD - per l'affidamento dei lavori concernenti la sostituzione di tutte le vetrate fisse, aventi certificazione E190 con omologazione completa (telaio e vetro), posizione al piano rialzato degli hangars "C", "E" ed "L" all'interno del comprensorio della Guardia di Finanza di Pratica di Mare, ove opera, tra l'altro, anche il personale impiegato nell'ambito delle attività di supporto tecnico-amministrativo delle operazioni congiunte svolte con l'Agenzia Europea Frontex.

IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE

- PREMESSO** che si è reso necessario provvedere all'affidamento dei lavori in oggetto, come rappresentato con appunto autorizzativo n. 1483/infra datato 25/10/2018 dell'Ufficio Logistico – Sezione Infrastrutture;
- PREMESSO** che con Richiesta di Offerta n. **2153511**, eseguita mediante il ricorso al M.E.P.A., in data 30/11/2018 questa S.A. pubblicava sul portale "acquistiinretepa.it" la gara in oggetto, per un importo a base d'asta di €. 237.000,00 (IVA non imponibile ex art. 9 Dpr 633/72) nell'ambito del Bando MePA: Lavori di manutenzione – Opere Specializzate/OS – categoria: OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
- CONSIDERATO** che l'uso della piattaforma MePA, obbligatorio per la PA per provvedere agli affidamenti di importo superiore agli €. 1.000,00 (ex art. 1, comma 450, Legge 27/12/2006 n. 296), è organizzato per macrosettori e, in particolare per i lavori è possibile attivare procedure ulteriormente articolate per segmenti di competenza: "fino a €. 150.000,00"; ">150.000,00 <=258.000,00" e così via... e che la platea dei possibili soggetti da invitare è pertanto frazionata per ogni segmento, ognuno considerato come elenco a sé stante;
- VERIFICATO** che nel caso in specie per un inidoneo sviluppo del software della Piattaforma, se si imposta una gara attagliata sul primo segmento saranno potenziali destinatari dell'invito solo gli iscritti a quel segmento con preclusione assoluta per gli iscritti ad altro segmento ancorché in possesso di competenze superiori, cosicché se si imposta una procedura di gara per il segmento "fino € 150.000,00" gli iscritti al segmento superiore "> € 150.000,00 <= 258.000,00" ancorché in possesso di requisiti di competenze superiori non possono essere destinatari di invito poiché "*non selezionabili*";
- VERIFICATO** che nel caso specifico la procedura di gara per come è stata deliberata, doveva essere *riservata* alle società iscritte nel segmento "> € 150.000,00

<= 258.000,00", ma, per un mero errore materiale in fase di impostazione, la gara è stata costruita selezionando il segmento inferiore "fino a € 150.000,00" e che, applicando i filtri discrezionali decisi dalla S.A. (operatori economici aventi "area legale" e "area affari" nel Lazio) sono state filtrate e quindi invitate n. 70 società elencate nella RDO pagg. 3, 4 e 5 delle quali solo 3 hanno presentato offerta;

CONSIDERATO che in sede di esame delle offerte presentate sulla base del bando di gara di cui ai presupposti indicati, la S.A. in data 21/12/2018 deliberava l'aggiudicazione in favore della società Elleuno Srl di Roma, Via Fratelli Grimm n. 23, P.I.: 12147691005 con determina di aggiudicazione n. 1156 atteso la graduatoria sotto riportata:

ELLEUNO SRL	€ 212.710,00
METALSYSTEM	€ 216.404,70
LYNEARE SRL	€ 224.449,00
Miglior offerta	€ 212.710,00

valutando che la migliore offerta presentata è risultata quella della società Elleuno Srl, società ovviamente abilitata ad operare nel settore OS6 (per importi "fino a € 150.000,00") che, però, si è avvalsa della società Albadoor Più Srl per sopperire al requisito del segmento superiore essendo l'importo a base d'asta superiore ad €. 150.000,00;

CONSIDERATO che in data 28/12/2018 la società Metalsystem Srl, seconda classificata, faceva pervenire istanza di accesso di tutti gli atti in merito all'aggiudicazione della gara in argomento alla società Elleuno srl e che in data 11/01/2019, ancor prima dell'esecuzione dell'accesso, presentava ricorso al TAR nel quale la predetta sostiene l'illegittimità dell'aggiudicazione alla società Elleuno Srl perché essendo abilitata al settore OS6 per il segmento "fino ad €. 150.000,00" (secondo le regole del MePA) non poteva né doveva essere invitata al segmento superiore ">€. 150.000,00 <= 258.000,00" non essendo in possesso della SOA, necessaria per la tipologia e l'entità dell'appalto, a nulla rilevando il ricorso all'avvalimento e rivendicando per sé l'aggiudicazione (quale seconda in graduatoria) perché in possesso della certificazione SOA adeguata al segmento "> €. 150.000,00 <= 258.000,00" in cui rientrava la gara in oggetto;

CONSIDERATO che in data 11.01.2019 la S.A., atteso che il contratto si qualificava non ancora in esecuzione, adottava la determina n. 4, disponendo la sospensione degli effetti dell'aggiudicazione deliberata con determina n. 1156 in data 21/12/2018 alla società Elleuno srl, fino alla notifica del dispositivo del giudizio cautelare amministrativo posto in essere dalla società ricorrente;

VALUTATO che In data 16/01/2019, nel corso dell'accesso agli atti, preso atto delle osservazioni esposte dalla società Metalsystem Srl nel ricorso, con la presenza del rappresentante della prefata società, sig. Emanuele Bartoli, veniva effettuata una simulazione di impostazione di una gara sul MePA selezionando, questa volta, il segmento corretto ">150.000,00 <=258.000,00" così come richiesto dalla Metalsystem Srl nel ricorso;

VALUTATO che in fase di tale sperimentazione dall'applicazione dei filtri: ">150.000,00 <=258.000,00"; "operatori economici con sede legale e sede affari nel Lazio" sono risultate filtrate le seguenti n. 16 società: LA TERRA SRL; O.T.M. S.R.L.; GRANDI LAVORI S.R.L.; IMPRENDO ITALIA S.R.L.; IMPRESA EDILE M.Q. S.R.L.; S.AP.P. SOCIETÀ APPALTI PROGETTAZIONI S.R.L.; NOMENTANA APPALTI SRL; ARREDAMENTI

RAMUNDO S.R.L.; G E V SERVICE; AESSE IMPIANTI SRL; ANC COSTRUZIONI SRL; IMPRESIT LAVORI SRL UNIPERSONALE; S.M.INFISSI; CAPORINI COSTRUZIONI S.R.L.; ACOS S.R.L.; ETEIRON S.R.L., tra le quali non è presente la Metalsystem Srl, in quanto in sostanza è emerso che la Metalsystem, benché in possesso dei requisiti necessari per iscriversi al segmento ">150.000,00 <=258.000,00" era ed è ancora iscritta al segmento inferiore "fino a €. 150.000,00" ragion per cui le è stato possibile ricevere l'invito con il filtro "fino a €. 150.000,00";

CONSIDERATO che da tale esperimento si è avuto così contezza che i "veri" destinatari dell'invito, secondo le regole del MePA avrebbero dovuto essere le n. 16 società sopra elencate che, pertanto, sono state *di fatto e di diritto* danneggiate con lesione del principio di accorrenza e connessa illegittimità del bando;

VALUTATO che in sintesi:

- a. la società Elleuno Srl, benché con il ricorso all'avvalimento dei requisiti mancanti, secondo le regole del MePA (come correttamente segnalato nel ricorso della Metalsystem Srl) non doveva essere invitata perché non iscritta nel segmento ">150.000,00 <=258.000,00", settore di competenza della gara;
- b. la società Metalsystem Srl, benché in possesso dei requisiti necessari per il segmento corretto, essendo iscritta "erroneamente" ancora nel segmento inferiore ha potuto "illegittimamente" beneficiare della "chance dell'invito";
- c. gli unici soggetti che invece, secondo le regole del Me.PA, avrebbero avuto diritto ad essere invitati (in quanto regolarmente iscritti nel segmento ">150.000,00 <=258.000,00") sarebbero le 16 società sopra elencate le quali, di fatto, hanno subito il "vero torto" nel senso che sono state illegittimamente danneggiate dall'impossibilità di partecipare al bando di gara;

CONSIDERATO altresì, che, per effetto della riforma contabile che ha interessato le amministrazioni militari a far data dal 01.01.2019, ovvero il transito dalla contabilità speciale a quella ordinaria, è tutt'ora in corso la ricognizione dell'effettiva persistenza della disponibilità dei fondi a copertura del finanziamento per l'intero importo dell'appalto, deliberato nel 2018 e che, allo stato, solo parzialmente risulta confermato, talchè per la procedura di gara in argomento sembra non sussistere la totale copertura finanziaria;

RITENUTO che, al fine di contemperare e tutelare i diritti e gli interessi di tutti i soggetti a vario titolo direttamente ed indirettamente coinvolti, nonché per conseguire il soddisfacimento del persistente interesse pubblico ad ottenere le prestazioni oggetto di gara, sia pure in misura parzialmente ridotta;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei contratti";

VISTO il Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza approvato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2005 n. 292;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 9000 datato 24 gennaio 2006 del Comandante Generale della Guardia di Finanza;

VISTO il provvedimento di attribuzione di competenze per i dirigenti dipendenti dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, n. 139083 datato 15/05/2014;

VISTA la circolare nr. 255070 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti datata 09/09/2014;

D E T E R M I N A

l'annullamento in sede di autotutela con effetto immediato dell'intera procedura di gara in atto e conseguentemente l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione disposta con determina n. 1156 del 21/12/2018 alla società Elleuno Srl, con riserva di riproporre la gara in argomento sul Me.PA in linea con le disponibilità finanziarie attualmente da qualificare. La presente determina verrà notificata mediante comunicazione diretta alle due concorrenti interessate, inoltrata all'Avvocatura Generale dello Stato e diffusa tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell'Ente.

F.to

IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE INT. LE
(Col. t. ISSMI pil. Domenico Tavone)